

***A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI***

Milano, 1 marzo 2005

Circolare n. 5/2005

***PRIVACY: CONCLUSA LA PRIMA ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL GARANTE IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA***

A quasi un anno di distanza dall'introduzione, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, del provvedimento generale in materia di videosorveglianza, la predetta Autorità ha concluso la prima fase dell'attività ispettiva su enti pubblici e privati al fine di controllare l'effettivo rispetto della disciplina.

Avendo riscontrato numerose inadempienze, il Garante ha disposto in alcuni casi il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge ed ha altresì provveduto all'irrogazione di diverse sanzioni per omessa informativa all'interessato (si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dalla legge in caso di omessa o incompleta informativa consiste nel pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, in caso di trattamenti di dati sensibili, da cinquemila sino a trentamila euro; la somma può essere inoltre aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore).

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza, emanato in data 29 aprile 2004, impone al soggetto che abbia necessità di installare un impianto di videosorveglianza (quando altre misure di sicurezza non siano sufficienti) di valutare preliminarmente la liceità di tale impianto ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*").

Se tale valutazione avrà esito positivo, il titolare dovrà porre in essere una serie di adempimenti tra cui fornire idonea informativa agli interessati, rispettare i periodi di conservazione delle immagini, eseguire eventuali notificazioni o richiedere eventuali autorizzazioni o verifiche preliminari e predisporre la documentazione necessaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali comporta, a seconda dei casi, la configurabilità dei trattamenti effettuati come illeciti o non corretti, ed espone pertanto:

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina;
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante;
- all'applicazione delle relative sanzioni amministrative o penali.

In relazione alla complessità e alla delicatezza dei suddetti adempimenti, il nostro Studio resta sin d'ora a disposizione per ogni eventuale assistenza.